

**DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2015**  
**487/2015/R/EEL**

**RIFORMA DEL PROCESSO DI SWITCHING NEL MERCATO RETAIL ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 ottobre 2015

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, di “Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE”;
- il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (di seguito: decreto-legge 47/14);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008 ARG/elt 42/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- il vigente “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica” (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 65/2012/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2013, 57/2013/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/ COM;
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 456/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 456/2013/R/EEL)
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 82/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 82/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2014, 266/2014/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 286/2014/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 398/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2015, 161/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 161/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 269/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 269/2015/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 271/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 271/2015/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2015, 419/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 419/2015/R/EEL);
- il vigente “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73/07” (di seguito: TIV);
- il vigente “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)” (di seguito: TIS);
- il vigente “Testo integrato delle disposizione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica” (di seguito: TIME);
- il vigente “Testo integrato morosità elettrica” (di seguito: TIMOE);
- il vigente "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica" (di seguito: TIQE);
- il documento per la consultazione 15 novembre 2012, 481/2012/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 481/2012/R/COM);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 547/2013/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 547/2013/R/COM);
- la determina della Direzione Mercati dell’Autorità 11 dicembre 2012 n.11/2012 (di seguito: determina 11/2012).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità dell’energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e

consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;

- la legge 125/07 ha istituito, da un lato, il servizio di maggior tutela, destinato ai clienti domestici e alle piccole imprese che si trovano senza un venditore sul mercato libero; dall'altro lato, il servizio di salvaguardia, a favore dei clienti finali che, pur trovandosi anch'essi nelle medesime condizioni, non hanno i requisiti per essere ammessi al servizio di maggior tutela; si tratta di servizi c.d. di ultima istanza che comportano, pertanto, l'obbligo (di servizio pubblico) per il relativo esercente a contrarre nei confronti dei clienti beneficiari, obbligo che la regolazione dell'Autorità ha attuato, col TIV, in modo tale da evitare soluzione di continuità tra il rapporto col precedente fornitore venuto meno e quello con l'esercente il servizio di ultima istanza;
- la legge 99/09 stabilisce che l'Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici e dell'Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- l'articolo 1-bis del decreto-legge 105/10 istituisce, presso l'Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi e dei processi strumentali al funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; ai sensi del medesimo articolo l'Autorità identifica e disciplina le attività e le prestazioni che devono essere gestite ed eseguite mediante tale sistema, unitamente ai criteri con cui devono essere sviluppate le modalità operative delle stesse (di seguito: processi);
- la legge 27/12 prevede che il SII sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- il decreto-legge 47/14, all'articolo 5, prevede che gli atti aventi a oggetto l'allacciamento delle utenze gas, energia elettrica e servizi idrici, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli se non riportano i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare relativamente alla quale si chiede l'allacciamento;
- il predetto articolo, inoltre, pone in capo alla controparte venditrice del cliente finale la responsabilità di verificare i dati dell'utente e il loro inserimento negli atti sopra richiamati, prevedendo a tal fine che il cliente sia tenuto a consegnare idonea documentazione attestante lo stato da verificare, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la deliberazione ARG/elt 42/08 definisce la regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto nei casi di successione di un utente del

dispacciamento (di seguito: UdD) ad un altro sullo stesso punto di prelievo (*switching*), nonché gli obblighi informativi in capo all'UdD, all'esercente la maggior tutela e all'impresa distributrice ai fini del completamento delle c.d. procedure di *switching*;

- in termini generali tali procedure sono necessarie a garantire l'esecuzione fisica di contratti di fornitura di energia elettrica con il cliente finale titolare del punto di prelievo, in quanto, in esito alla procedura di *switching*, l'UdD (controparte diretta o mediata del predetto contratto di fornitura) acquista il diritto a (far) prelevare presso il relativo punto, col conseguente aggiornamento dei propri contratti di dispacciamento e trasporto (nel cui oggetto viene inserito il punto di prelievo cui lo *switching* si riferisce);
- in particolare l'articolo 3 della suddetta deliberazione ARG/elt 42/08 definisce la regolazione nei casi di *switching* relativo ad un punto di prelievo attivo, ossia di un punto in precedenza servito da altro UdD (c.d. *switching-in*): in tale caso, pertanto, in esito alla procedura di *switching* l'UdD che lo ha richiesto acquista il diritto a (far) prelevare energia presso quel punto e, contestualmente, l'UdD che in precedenza era titolare di un identico diritto lo perde (col conseguente aggiornamento dei contratti di dispacciamento e trasporto di cui i due UdD sono parte); più in dettaglio, l'articolo 3 specifica le modalità di presentazione della richiesta di *switching*, nonché le relative tempistiche, entro i seguenti termini:
  - a) la fine del secondo mese antecedente la data di *switching*, nel caso in cui il richiedente rinunci alla facoltà di revoca della richiesta stessa, riconosciuta dalle disposizioni in materia di regolazione della morosità del cliente finale (di seguito: *switching* con riserva);
  - b) il giorno 20 del secondo mese antecedente la data di *switching*, in caso di facoltà di *switching* con riserva;
- il medesimo articolo 3 definisce anche le tempistiche di gestione ed esecuzione della richiesta da parte dell'impresa distributrice;
- la medesima deliberazione ARG/elt 42/08, all'articolo 4, definisce anche la regolazione nei casi di *switching* relativo ad un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
- la medesima deliberazione ARG/elt 42/08, all'articolo 5, poi, prevede che ciascun UdD sia tenuto a comunicare lo scioglimento del contratto di fornitura col cliente finale (di seguito: comunicazione di risoluzione contrattuale), in funzione del quale aveva ottenuto lo *switching*, entro i seguenti termini:
  - a) nel caso in cui il cliente finale abbia esercitato la facoltà di recedere dal contratto di vendita, 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di recesso;
  - b) in tutti gli altri casi di risoluzione del contratto di vendita nel mercato libero, la fine del mese antecedente all'ultimo mese del periodo di durata del contratto stesso;
- in esito alla procedura che la predetta comunicazione instaura (c.d. *switching-out*), con decorrenza dal primo giorno del mese indicato dall'UdD, quest'ultimo perde il proprio diritto a (far) prelevare energia presso quel punto di prelievo, con il

conseguente aggiornamento dei suoi contratti di dispacciamento e trasporto (da cui il punto viene eliminato); in tale situazione, attualmente, qualora sia poi decorso inutilmente il termine per la presentazione delle richieste di *switching*, l'impresa distributrice deve attivare, senza soluzioni di continuità, i servizi di ultima istanza ai sensi del comma 4.3 del TIV e darne in ogni caso comunicazione all' esercente interessato entro il tredicesimo giorno lavorativo del mese precedente;

- nell'ambito della procedura di attivazione dei servizi di ultima istanza è inoltre previsto che l'impresa distributrice indichi all' esercente gli elementi anagrafici, identificativi di ciascun cliente finale titolare del/i punto/i di prelievo per il/i quale/i verrà attivato il servizio, resi disponibili dall'UdD nell'ambito della comunicazione di risoluzione contrattuale;
- la deliberazione ARG/elt 42/08, in esito all'applicazione delle disposizioni per l'allineamento delle anagrafiche dei punti di prelievo contenute nella deliberazione ARG/com 146/11, prevede, all'articolo 4bis, l'obbligo in capo a ciascun UdD e all' esercente la maggior tutela di comunicare all'impresa distributrice le variazioni intercorse con riferimento ai dati identificativi di un punto di prelievo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il TIME prevede, ai sensi dell'articolo 18, che siano messi a disposizione i dati di misura dell'energia elettrica nel mese successivo a quello di prelievo, secondo formati definiti ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL; in particolare, l'impresa distributrice è tenuta a trasmettere i dati di misura, con modalità differenziate per i punti di prelievo trattati orari e non trattati orari, entro il giorno venti di ciascun mese;
- nell'ambito della messa a disposizione dei dati di misura agli UdD ai fini della regolazione del servizio di trasporto nonché ai fini del *settlement*, il medesimo TIME prevede la registrazione dei dati di misura in corrispondenza dell'ultimo giorno del mese; ciò consente, in caso di *switching*, che il dato rilevato segni la competenza del fornitore uscente e quella del fornitore entrante (c.d. misura di *switching*);
- inoltre, la deliberazione ARG/elt 42/08 stabilisce che l'impresa distributrice metta a disposizione del nuovo UdD o dell' esercente la maggior tutela:
  - a) con riferimento ai punti di prelievo non trattati orari la misura di *switching*;
  - b) i dati funzionali e i dati storici di cui all'Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL, per i punti di prelievo trattati orari e non trattati orari, entro il sestultimo giorno del mese antecedente la data di *switching*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il documento per la consultazione 481/2012/R/COM l'Autorità ha, tra l'altro, previsto che nella prima fase di avvio del SII vengano individuati due principali tipologie di processi, identificati come Processi di sistema e Processi commerciali, al fine di definire correttamente le responsabilità afferenti a ciascun soggetto con

riferimento alla gestione di ciascun processo nel perimetro operativo del SII; in particolare nella prima tipologia di processi ricadono tutti i processi che, tradizionalmente, sono effettuati su richiesta dell'UdD;

- la complessità dell'architettura dei processi e dei flussi informativi dipende, in termini generali, anche dalla complessità delle relazioni contrattuali coinvolte dall'attività che viene "processata", atteso che l'esecuzione fisica di un contratto di somministrazione di energia elettrica, concluso tra cliente finale e venditore, richiede la necessaria conclusione sia di un contratto di dispacciamento, tra un UdD (che direttamente o per tramite di altri venditori fornisce il cliente finale) e Terna, sia di un contratto di trasporto, tra il medesimo UdD e impresa distributrice (mediante tali contratti c.d. di sistema, l'UdD acquista il diritto a far prelevare energia dalla rete ai propri clienti controparti di contratti di fornitura che l'UdD deve eseguire; l'aggiornamento dei punti presso i quali l'UdD acquista/perde tale diritto avviene, come ricordato sopra, mediante le procedure di *switching*);
- per questo motivo, il documento per la consultazione 481/2012/R/COM, nel delineare il generale scenario di sviluppo del SII e dei relativi processi, che sia in grado di rappresentare l'assetto delle predette relazioni contrattuali e della loro evoluzione, enuclea il concetto di relazione di sistema, intesa come la relazione tra punto di prelievo, cliente finale titolare e UdD associato; rientrano tra i Processi di sistema quelli il cui esito comporta la modifica di almeno uno dei termini della relazione di sistema.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il documento per la consultazione 547/2013/R/COM l'Autorità ha delineato i processi per i quali il SII costituirà la modalità di esecuzione e di messa a disposizione degli esiti agli operatori interessati in esclusiva, divenendo pertanto il gestore del SII responsabile delle relative attività regolate; inoltre, col medesimo documento, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti con specifico riferimento ai processi di c.d. voltura contrattuale semplice e di *switching*, nelle sue molteplici forme;
- poiché mediante tali processi è data attuazione a istituti funzionali a consentire:
  - l'esecuzione fisica di un nuovo contratto di fornitura (concluso, nel caso della voltura, da un cliente finale nuovo titolare del punto di prelievo con il precedente venditore, ovvero, nel caso dello *switching* dallo stesso cliente finale con un venditore nuovo);
  - la risoluzione di un contratto di fornitura esistenteambidue i richiamati processi, ai fini del SII, comportano una modifica delle relazioni contrattuali richiamate al precedente gruppo di considerati e una conseguente modifica della relazione di sistema (di seguito: processo di attivazione contrattuale o risoluzione contrattuale): in particolare, il processo di voltura contrattuale semplice comporta una modifica relativa all'identificazione del cliente finale titolare del punto, mentre il processo di *switching* comporta una modifica relativa all'identificazione dell'UdD;

- con riferimento alle modalità di implementazione, il richiamato documento di consultazione prevede di affrontare la riforma della regolazione di ciascun processo articolandola per fasi ed implementando dapprima i processi che richiedono meno interazioni tra i soggetti coinvolti, il cui carattere commerciale è esclusivo o predominante rispetto a quello circuitale;
- in tale prospettiva, è stata rappresentata l'opportunità di implementare solo nell'ultima fase quei processi di attivazione contrattuale e risoluzione contrattuale che richiedono, rispettivamente, energizzazione o disalimentazione del punto di prelievo (ciò che avviene, a mero titolo di esempio, nell'ambito delle procedure di *switching-in* per attivazione di un punto nuovo o in precedenza disattivato di cui all'articolo 4 della deliberazione 42/08);
- inoltre, il documento per la consultazione 547/2013/R/COM prospetta il rinvio ad una fase successiva la regolazione dei processi che consentano al cliente finale di scegliere un nuovo fornitore contestualmente ad una voltura, se la decorrenza della medesima voltura è diversa dal primo giorno del mese;
- ciascuna fase di attuazione della riforma dovrà inoltre essere condotta secondo una metodologia che consenta di accertare *in primis* la piena affidabilità del Sistema in relazione al singolo processo, assicurando anche l'effettuazione di opportuni passaggi intermedi di sperimentazione e *test* di corretto funzionamento;
- in tale contesto, il precitato documento di consultazione evidenzia che, nell'ambito del SII, l'attuazione di una procedura di *switching-in* relativa a un punto già energizzato (o attivo – articolo 3 deliberazione 42/08) avviene, per il tramite del SII, attraverso un processo di attivazione contrattuale in esito al quale il RCU è aggiornato con i dati del nuovo Udd, nonché della nuova controparte commerciale, e l'impresa distributrice rileva e mette a disposizione i dati funzionali all'avvio del nuovo contratto;
- l'esecuzione, invece, di uno *switching-out* senza disalimentazione del punto (articolo 5 deliberazione 42/08) avviene, nell'ambito del SII, attraverso un processo di risoluzione contrattuale in esito al quale il RCU è aggiornato rimuovendo il precedente Udd;
- nel medesimo documento per la consultazione, con riferimento all'attivazione contrattuale finalizzata allo *switching-in* di un punto di prelievo attivo, vengono dettagliati i dati minimi da scambiare e le singole attività a carico dei diversi soggetti interessati, secondo un preciso ordine temporale:
  - a) invio della richiesta di attivazione contrattuale al SII da parte dell'utente richiedente;
  - b) verifica di ammissibilità della richiesta da parte del Sistema;
  - c) esecuzione della richiesta con aggiornamento del RCU;
  - d) notifica dell'esito della richiesta all'utente richiedente e all'impresa distributrice; finalizzato a ridurre la durata del processo a tre settimane;
- in particolare gli orientamenti espressi nel citato documento per la consultazione sono formulati nella previsione di mantenere, in una prima fase, la data di decorrenza dello *switching-in* al primo giorno del mese; inoltre, al fine di garantire maggiore gradualità nell'attuazione della riforma, la definizione delle tempistiche

delle attività di cui al precedente punto prevede di mantenere inizialmente in vigore le disposizioni e le tempistiche previste dalla regolazione vigente in tema di messa a disposizione dell'anagrafica di cui al TIS;

- in relazione al completamento dei dati contenuti nel RCU e funzionali allo svolgimento del processo di *switching*, è stata rappresentata l'intenzione di popolare il RCU con il coefficiente di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo (CRPP) e il consumo annuo di ciascun punto di prelievo, ivi inclusi i punti inclusi nel perimetro della maggior tutela;
- con riferimento all'implementazione dello *switching*, è stata prospettata la possibilità che le informazioni funzionali all'esercizio della revoca della richiesta di *switching* siano messe a disposizione del soggetto richiedente entro tempistiche tali da consentire la conclusione del processo con tempo sufficiente alla determinazione delle anagrafiche di cui al TIS;
- per quanto concerne la messa a disposizione dei dati funzionali all'inizio della fornitura, viene prospettato che l'impresa distributrice rilevi il dato di misura in esito all'attivazione del nuovo contratto e lo renda disponibile all'UdD secondo gli standard già predisposti ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL;
- inoltre, il medesimo documento per la consultazione ha chiarito il ruolo dei venditori in merito a ciascun processo gestito nel SII e prospettato, al fine di non creare ulteriori appesantimenti all'operatività del Sistema, di limitare inizialmente la possibilità per un venditore, che non risulta anche essere UdD, di interagire con il SII esclusivamente con riferimento alla richiesta di quelle prestazioni che non modificano l'associazione tra punto di prelievo e UdD e che possono essere interamente eseguite per il tramite del Sistema;
- per quanto attiene al processo di *switching-out* conseguente a una risoluzione contrattuale non associata a disalimentazione del punto di prelievo, gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 547/2013/R/COM mantengono la previsione che il sopravvenuto scioglimento di un contratto di fornitura debba essere comunicato dall'UdD; tale comunicazione deve essere trasmessa al SII con tempistiche differenziate in relazione alla modalità con cui il rapporto è stato sciolto; in particolare:
  - a) nel caso in cui il cliente finale abbia esercitato la facoltà di recedere dal contratto per cambiare fornitore, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso;
  - b) qualora l'esercente abbia risolto per inadempimento il contratto con il cliente finale in relazione a un punto di prelievo già sospeso, in qualsiasi giorno del mese;
  - c) in tutti gli altri casi di risoluzione del contratto di vendita nel mercato libero (a mero titolo di esempio, risoluzione per inadempimento del cliente di un punto non sospeso, scadenza naturale del contratto non rinnovato, ecc.), entro la fine del secondo mese antecedente la risoluzione;
- con riferimento, infine, alle modalità di attivazione dei servizi di ultima istanza, il medesimo documento per la consultazione prevede che il SII operi lo *switching* funzionale all'attribuzione del punto di prelievo all'esercente il relativo servizio di



ultima istanza, fornendo al medesimo gli elementi informativi funzionali alla fatturazione al cliente finale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- le osservazioni pervenute in merito agli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 547/2013/R/COM in linea generale condividono l'impianto regolatorio prospettato; in particolare, c'è stato un diffuso apprezzamento circa l'orientamento dell'Autorità di procedere all'implementazioni graduale dei processi;
- sono state, tuttavia, rappresentate alcune criticità in riferimento all'implementazione del processo di *switching* nel perimetro operativo del SII, così come espresso in relazione alla voltura contrattuale, legate in particolare alla possibilità che l'interposizione di un soggetto terzo tra venditori e imprese distributrici possa appesantire le prassi di gestione ad oggi adottate dai singoli soggetti;
- sono state evidenziate ulteriori osservazioni di carattere generale in riferimento:
  - a) alla necessità di superare la differenziazione dei termini previsti per la presentazione della richiesta di *switching* con o senza riserva; inoltre, di prevedere tempi più lunghi, rispetto a quanto prospettato nel documento per la consultazione, per l'esercizio della facoltà di revoca da parte del richiedente;
  - b) all'opportunità di prevedere una gestione efficiente del processo di *switching*, consentendo una rapida riconciliazione delle prestazioni, nonché la trasmissione degli esiti anche agli UdD uscenti interessati;
  - c) alla necessità di non comprimere eccessivamente, almeno in fase iniziale, le tempistiche per l'esecuzione dell'intero processo;
  - d) all'opportunità di prevedere un giorno fisso del mese quale termine ultimo per la presentazione delle richieste di *switching* e non, invece, un termine ultimo da individuare considerando la data di decorrenza dello *switching* e la durata del processo;
  - e) alla necessità di rivedere, contestualmente alla riforma del processo di *switching*, la regolazione in materia di esercizio del diritto di recesso, sia in materia di tempistiche, sia di gestione centralizzata nell'ambito del SII.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la deliberazione 166/2013/R/COM ha stabilito che ciascun venditore abbia la facoltà di accreditarsi al SII in qualità di controparte commerciale (venditrice) del cliente finale, specificando altresì i contratti di dispacciamento e trasporto a cui risultano o risulteranno associati i punti di prelievo di propria competenza;
- la deliberazione 82/2014/R/EEL ha stabilito che il SII renda disponibile il servizio di verifica della corrispondenza tra il codice POD di un punto di prelievo e i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto (di seguito: servizio di *pre-check*), e che a tale servizio abbiano accesso gli utenti accreditati al SII in qualità di controparti commerciali ai sensi dell'articolo 1 della precitata deliberazione 166/2013/R/COM;

- la suddetta deliberazione 82/2014/R/EEL ha previsto inoltre, all'articolo 4, che il RCU sia aggiornato con riferimento alle variazioni dello stato del punto, con riferimento all'energizzazione o alla disalimentazione, almeno su base giornaliera.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 398/2014/R/EEL, in esito al documento per la consultazione 547/2013/R/COM, l'Autorità ha definito, per il settore elettrico, le disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un nuovo cliente finale, mediante l'esecuzione di una c.d. voltura;
- la deliberazione 161/2015/R/EEL ha integrato le disposizioni in tema di rilevazione dei dati di misura in occasione di una voltura di cui al Titolo V della deliberazione 398/2014/R/EEL prevedendo, tra l'altro, che le imprese distributrici rendano disponibile tale dato di misura, oltre all'UdD associato alla preesistente controparte commerciale, o all'esercente la maggior tutela, anche al SII;
- con la deliberazione 419/2015/R/EEL l'Autorità ha fissato all'1 novembre 2015 la data di entrata in vigore delle disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale di cui all'Allegato A della deliberazione 398/2014/R/EEL secondo quanto previsto al comma 3.8 della medesima deliberazione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il TIMOE:
  - a) disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di morosità del cliente finale;
  - b) disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di inadempimento dell'utente del trasporto e dispacciamento nei confronti dell'impresa distributtrice o di Terna e nei casi di risoluzione contrattuale tra l'utente del trasporto e dispacciamento e la controparte commerciale ove i due soggetti non coincidano;
  - c) definisce gli obblighi informativi in capo alle imprese distributtrici, a Terna agli utenti del trasporto e alle controparti contrattuali nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b);
  - d) definisce la regolazione applicabile in caso di mancato adempimento dell'impresa distributtrice rispetto agli obblighi previsti nel provvedimento medesimo;
- il TIMOE, quindi, contiene disposizioni specifiche relative a:
  - *switching* di un punto di prelievo attivo, con riferimento alla possibilità di esercizio di revoca della richiesta di *switching* sulla base di informazioni anche relative allo stato di morosità del punto di prelievo;
  - *switching* dei clienti finali serviti in salvaguardia;
- il medesimo TIMOE regola le modalità e le tempistiche di comunicazione all'impresa distributtrice della risoluzione di un contratto di vendita per morosità presso un punto sospeso o per il quale le procedure di sospensione e interruzione non siano andate a buon fine, affinché il medesimo punto venga rimosso dal

contratto di trasporto e dispacciamento dell'utente che effettua la sopraindicata comunicazione;

- il TIMOE, infine, regola le modalità di attivazione dei servizi di ultima istanza nei casi di cui alla precedente lettera b).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 269/2015/R/com l'Autorità ha adeguato le previsioni del Codice di condotta commerciale e della regolazione in materia di modalità di esercizio del diritto di ripensamento da parte del cliente finale domestico, prevedendo, tra l'altro, che, nell'ipotesi in cui il cliente eserciti il diritto di ripensamento nei termini pur avendo fatto richiesta di immediata esecuzione del contratto nel periodo previsto per ripensare, il venditore dia seguito al ripensamento esercitato dal cliente finale e provveda a comunicare al soggetto responsabile della procedura di *switching*:
  - l'annullamento della richiesta, qualora le tempistiche consentano un tale annullamento; in tali casi, dovrà essere attivato, nei confronti del cliente medesimo, il servizio di maggior tutela, qualora il punto non risulti associato ad altro venditore e la volontà del cliente sia quella di ottenere comunque la fornitura;
  - la risoluzione del contratto, che avrà decorrenza coerente con i tempi previsti dalla regolazione in materia di *switching*, qualora le tempistiche non consentano più di annullare la relativa richiesta; in tali casi, l'esecuzione della fornitura sarà dunque effettuata dal venditore fino all'efficacia della risoluzione del contratto alla prima data utile e, a partire da tale data, ai sensi della regolazione vigente, verrà attivato il servizio di maggior tutela, qualora il punto non risulti associato ad altro venditore e il cliente intenda ottenere comunque la fornitura.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- confermare quanto prospettato nel documento per la consultazione 547/2013/R/COM relativamente alle fasi di implementazione dei processi nell'ambito del SII, con particolare riferimento al processo di *switching* relativo ai punti attivi, comprensivo delle procedure di *switching-in* (in caso di attivazione di nuova relazione contrattuale), di *switching-out* (in caso di risoluzione contrattuale senza disalimentazione), nonché dell'attivazione dei servizi di ultima istanza;
- prevedere, ai fini dello *switching-in* relativo a punti non attivi o precedentemente disattivati e nonché dello *switching-out* di punti per cui è richiesta la disalimentazione, la sola razionalizzazione delle disposizioni relative all'aggiornamento del RCU conseguente alla comunicazione al SII dell'esito dell'esecuzione delle prestazioni di attivazione e disattivazione della fornitura ad opera dell'impresa distributrice, ai sensi della deliberazione 82/2014/R/EEL, nonché

l'abrogazione dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08, rimandando a successivi provvedimenti la riforma di tali processi;

- che l'implementazione della riforma del processo di *switching* sia condotta secondo una metodologia che consenta di accertare la piena affidabilità del Sistema in relazione a ciascuna attività svolta prima del suo effettivo rilascio, assicurando l'effettuazione di opportuni passaggi intermedi di sperimentazione e *test* di corretto funzionamento, anche facendo tesoro dei risultati già acquisiti nel corso della fase di sperimentazione realizzata per il processo di voltura;
- individuare modalità operative di esecuzione dello *switching* per il tramite del SII, riformando la regolazione attualmente vigente e prevedendo modalità e tempi di entrata in operatività tali da consentire un'adeguata transizione;
- ridurre le tempistiche per l'esecuzione dello *switching*, prevedendo che la richiesta possa essere presentata al SII fino ad un termine ultimo non superiore a tre settimane dalla data di decorrenza dello *switching* stesso, coerentemente con le previsioni di cui alla Direttiva 2009/72/CE;
- mantenere la previsione vigente secondo la quale la data di decorrenza dello *switching* debba coincidere con il primo giorno del mese, rimandando a successivi provvedimenti la definizione di procedure che consentano lo *switching* in qualsiasi giorno del mese;
- definire le modalità di aggiornamento del RCU nei casi in cui il cliente finale concluda un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale, senza variazione di UdD.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- in coerenza con gli orientamenti formulati nel documento per la consultazione 547/2013/R/COM, tenuto conto delle osservazioni pervenute, per gli aspetti prettamente inerenti alla gestione del processo di *switching* dei punti attivi nell'ambito del SII, sia opportuno prevedere che:
  - a) la richiesta di *switching* avente decorrenza il primo giorno del mese venga formulata dall'UdD entro il termine ultimo fissato nel giorno 10 del mese antecedente, indipendentemente dal fatto che il richiedente intenda o meno avvalersi della facoltà di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE;
  - b) gli esiti della suddetta richiesta vengano comunicati a tutti i soggetti interessati;
  - c) la suddetta richiesta possa essere revocata in caso di esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico in coerenza con la regolazione vigente in materia;
- con specifico riferimento agli aspetti inerenti all'esercizio della facoltà di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE, sia opportuno stabilire che:
  - a) nel caso in cui il richiedente abbia manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di esercizio della suddetta revoca, l'impresa distributrice metta a disposizione del SII tutte le informazioni necessarie, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi;

- b) che il SII trasmetta le suddette informazioni al richiedente entro il tempo massimo di un giorno lavorativo;
- c) che il richiedente abbia a disposizione due giorni lavorativi per esercitare il diritto di revoca;
- sia opportuno integrare la regolazione del *pre-check*, al fine di includere l'informazione se il punto di prelievo sia stato servito nell'ambito del servizio di salvaguardia nel trimestre antecedente;
- con specifico riferimento agli aspetti di completamento dei dati contenuti nel RCU e funzionali al processo di *switching*, sia opportuno mantenere la previsione che l'impresa distributrice determini il CRPP del punto di prelievo oggetto di *switching*, qualora non già calcolato, in occasione dello *switching* stesso e che tale dato venga messo a disposizione del SII con tempistiche tali da garantire il corretto svolgimento delle attività funzionali alla determinazione del coefficiente di ripartizione del prelievo dell'utente del dispacciamento (CRPU); sia opportuno rimandare, quindi, a successivo provvedimento, disposizioni funzionali all'arricchimento dei dati contenuti nel RCU;
- sia opportuno prevedere che:
  - a) nelle more dell'ampliamento del *set* informativo costituente il RCU, i dati funzionali all'attivazione della fornitura vengano trasmessi all'UdD entrante dall'impresa distributrice;
  - b) in coerenza con le sperimentazioni già avviate, nonché con la vigente regolazione della voltura di cui alla deliberazione 398/2014/R/EEL, le misure di *switching* e i dati funzionali all'attivazione della fornitura vengano trasmessi anche al SII, contestualmente alla messa a disposizione dell'UdD entrante;
- sia opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché con propria determinazione proceda agli eventuali adeguamenti degli standard vigenti in materia di scambi informativi relativi alla messa a disposizione dei dati di misura rilevati in occasione dello *switching* e dati funzionali all'avvio della fornitura.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- in coerenza con gli orientamenti formulati nel documento per la consultazione 547/2013/R/COM, tenuto conto delle osservazioni pervenute, per gli aspetti prettamente inerenti alla gestione del processo di risoluzione contrattuale e attivazione dei servizi di ultima istanza nell'ambito del SII, sia opportuno prevedere che:
  - a) la comunicazione di risoluzione contrattuale venga effettuata al SII, specificandone le motivazioni ai sensi della regolazione vigente;
  - b) nelle more dell'ampliamento del *set* informativo costituente il RCU, le informazioni funzionali all'attivazione dei servizi di ultima istanza, ulteriori rispetto a quelle già note al SII, siano incluse nella comunicazione di cui alla precedente lettera a).

**RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:**

- modificare il TIMOE in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento;
- rimandare a successivo provvedimento la revisione della disciplina vigente in materia di esercizio del diritto di recesso per cambio fornitore;
- rimandare a successivo provvedimento la definizione delle modifiche regolatorie in tema di registrazione dei contratti di dispacciamento e trasporto funzionali all'operatività di un UdD, nonché in materia di risoluzione dei medesimi contratti e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza, come derivanti dall'implementazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Disposizioni funzionali all'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo*

- 1.1. Sono approvate le disposizioni funzionali all'esecuzione fisica di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione.

**Articolo 2**

*Disposizioni funzionali alla risoluzione di un contratto di fornitura e all'attivazione dei servizi di ultima istanza*

- 2.1 Sono approvate le disposizioni funzionali a rendere effettivo lo scioglimento di un contratto di fornitura presso un punto che non richieda la disalimentazione e alla conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza, di cui all'Allegato B alla presente deliberazione.

**Articolo 3**

*Disposizioni relative alla rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura e dei dati funzionali all'avvio della fornitura in caso di switching*

- 3.1 Sono approvate le disposizioni relative alla rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura e dei dati funzionali all'avvio della fornitura in caso di *switching*, di cui all'Allegato C alla presente deliberazione.

#### **Articolo 4**

*Disposizioni relative alla rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura e dei dati funzionali all'avvio della fornitura in caso di switching*

- 4.1 Sono approvate le disposizioni funzionali allo *switching* conseguente all'attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato e alla disattivazione di un punto di prelievo, di cui all'Allegato D alla presente deliberazione.

#### **Articolo 5**

*Modifiche all'allegato A della deliberazione ARG/elt 42/08*

- 5.1 L'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08 è abrogato.

#### **Articolo 6**

*Modifiche alla deliberazione 166/2013/R/com in materia di aggiornamento dei dati contenuti nel RCU in esito a switching*

- 6.1 L'articolo 4 della deliberazione 166/2013/R/com è abrogato.

#### **Articolo 7**

*Modifiche alla deliberazione 82/2014/R/eel in materia servizio di pre-check e di aggiornamento del RCU con gli esiti delle richieste di attivazione, disattivazione contrattuale e risoluzione del contratto di trasporto e dispacciamento per morosità*

- 7.1 Al comma 2.3 della deliberazione 82/2014/R/eel è aggiunta la seguente lettera c):  
“c) eventuale data di attivazione del servizio di salvaguardia entro i termini di cui all'articolo 13 del TIMOE.”.
- 7.2 L'articolo 4 della deliberazione 82/2014/R/eel è abrogato.

#### **Articolo 8**

*Modifiche al TIMOE*

- 8.1 Il comma 6.3 del TIMOE è sostituito dal seguente:  
“ 6.3 L'utente del trasporto e del dispacciamento può revocare la richiesta di *switching* secondo i tempi, le modalità e gli effetti definiti nell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel”.
- 8.2 Al comma 6.4 del TIMOE le parole “l'impresa distributrice è tenuta a comunicare all'utente medesimo, le seguenti informazioni:” sono sostituite con le parole “all'utente medesimo sono fornite le seguenti informazioni:”.
- 8.3 L'articolo 8 del TIMOE è sostituito dal seguente:

### **“Articolo 8**

#### *Comunicazione della sopravvenuta risoluzione di un contratto di vendita per morosità presso un punto sospeso*

- 8.1 Nei casi in cui l'intervento di sospensione della fornitura di cui all'articolo 5 sia stato eseguito con esito positivo, l'utente del trasporto, qualora la controparte commerciale abbia risolto per inadempimento il contratto con il cliente finale con riferimento al punto di prelievo sospeso, può inviare al SII comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel.
- 8.2 La comunicazione deve contenere i dati di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4.1. del medesimo Allegato B.
- 8.3 La risoluzione contrattuale ha effetto con decorrenza da qualsiasi giorno del mese, indicato dall'utente del trasporto nella comunicazione di cui al comma 8.1. Tale data viene identificata come data di risoluzione per morosità del cliente finale.
- 8.4 La comunicazione di cui al comma 8.1 deve essere presentata al SII, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di risoluzione per morosità. Il SII verifica la sussistenza delle condizioni per la risoluzione.
- 8.5 Con riferimento ad un punto di prelievo per il quale è avvenuta la risoluzione del contratto di vendita per morosità, per garantire l'esecuzione fisica di un nuovo contratto di vendita di energia elettrica si applicano le disposizioni di cui al Titolo II dell'Allegato D alla deliberazione 487/2015/R/eel.”.

- 8.4 L'articolo 10 del TIMOE è sostituito dal seguente:

### **“Articolo 10**

#### *Comunicazione dell'avvenuta risoluzione del contratto di vendita per morosità presso i punti per i quali le procedure di sospensione e interruzione non sono andate a buon fine*

- 10.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano all'utente del trasporto e dispacciamento diverso dall'esercente la salvaguardia qualora:
  - a) l'intervento di sospensione della fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 5 non sia stato eseguito e l'impresa distributrice abbia comunicato la non fattibilità dell'intervento di interruzione della fornitura;
  - b) l'esecuzione dell'intervento di interruzione della fornitura di cui all'articolo 9 abbia dato esito negativo.



10.2 Nei casi di cui al comma 10.1 l'utente del trasporto e dispacciamento, qualora la controparte commerciale abbia risolto per inadempimento il contratto con il cliente finale, può inviare al SII comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel.

10.3 La risoluzione contrattuale deve avere decorrenza dal primo giorno del mese e la comunicazione di risoluzione contrattuale deve essere inviata entro il giorno 10 del mese antecedente. Il SII verifica la sussistenza delle condizioni per la risoluzione.”

8.5 L'articolo 14 del TIMOE è sostituito dal seguente:

**“Articolo 14**

*Ulteriori obblighi informativi in caso di revoca della richiesta di switching con riferimento ai clienti finali serviti in salvaguardia*

14.1 Nei casi di cui all'articolo 13, l'utente del trasporto e dispacciamento entrante può revocare la richiesta di *switching*, avendo ricevuto le seguenti informazioni:

- a) la data di attivazione del servizio di salvaguardia;
- b) la più recente data di eventuale richiesta di sospensione del punto di prelievo e, qualora già avvenuta, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo.

14.2 Le modalità di esercizio della revoca sono definite nell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel.”.

8.6 Al comma 16.2 del TIMOE, lettera a. le parole “dall'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 42/8” sono sostituite con le parole “dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel.”.

8.7 Al comma 16.4 del TIMOE, lettera a) le parole “l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell'utente del trasporto e del dispacciamento” sono sostituite con le parole “all'utente del trasporto e del dispacciamento sono messe a disposizione”.

8.8 Al comma 16.5 del TIMOE le parole “ricevute dall'impresa di distribuzione” sono eliminate.

8.9 L'articolo 22 del TIMOE è sostituito dal seguente:

## ***“Articolo 22***

### ***Obblighi dell’utente del trasporto e dispacciamento e della controparte commerciale in caso di risoluzione contrattuale***

- 22.1 Il presente articolo si applica nel caso in cui l’utente del trasporto e dispacciamento e la controparte commerciale siano soggetti diversi, e quest’ultima risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali che la legano al primo.
- 22.2 L’utente del trasporto e dispacciamento non ha diritto a chiedere la sospensione della fornitura in caso di inadempimento della controparte commerciale.
- 22.3 L’utente del trasporto e dispacciamento che risolve il contratto con la controparte commerciale, per inadempimento di quest’ultima, ne dà comunicazione, con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto del contratto, al SII secondo le modalità di cui al Titolo II dall’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel.
- 22.4 Sino a quando il punto di prelievo interessato dalla risoluzione di cui al comma 22.3 resta nella titolarità dell’utente del trasporto e dispacciamento, in ragione delle tempistiche fissate dall’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, l’utente medesimo e la controparte commerciale restano vicendevolmente obbligati alle previsioni del contratto necessarie ad assicurare la continuità della fornitura al cliente finale associato al predetto punto.
- 22.5 Entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla risoluzione del contratto di cui al comma 22.3, la controparte commerciale comunica al cliente finale associato al punto di prelievo interessato dalla risoluzione:
- a) che il contratto di vendita col medesimo cliente si intende risolto, per avveramento della condizione di cui al comma 16.2, in seguito alla sopravvenuta risoluzione del contratto da parte dell’utente del trasporto e dispacciamento;
  - b) la data in cui cessa l’esecuzione del contratto di vendita, coerente con i tempi previsti dall’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel;
  - c) che, a decorrere dalla data di cui alla precedente lettera b), la fornitura al cliente finale verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un’altra controparte commerciale, da parte dell’esercente la maggior tutela o dell’esercente la salvaguardia. ”

**Articolo 9**  
*Modalità di implementazione*

- 9.1 Entro il 21 dicembre 2015 il Gestore del SII definisce il modello tecnologico e pubblica le specifiche tecniche relative ai processi di cui al presente provvedimento.
- 9.2 Entro il 30 aprile 2016 il Gestore del SII provvede all'implementazione delle specifiche tecniche di cui al comma precedente, nonché al collaudo funzionale.
- 9.3 Entro il medesimo termine di cui al precedente comma sono perfezionati da parte delle imprese distributrici, degli utenti del dispacciamento e delle controparti commerciali tutti gli adeguamenti funzionali alle disposizioni di cui al presente provvedimento.
- 9.4 Al fine di verificare la capacità del modello di interagire correttamente e di erogare i livelli di servizio predeterminati secondo le specifiche tecniche di cui al comma 9.1, a partire dall'1 maggio 2016 le transazioni e i processi funzionali alle attività di cui al presente provvedimento relativi a clienti finali non domestici, inclusi i clienti soggetti alle procedure definite in esito al procedimento di cui alla deliberazione 271/2015/R/COM, possono essere gestiti nell'ambito del SII.
- 9.5 A partire dall'1 giugno 2016 le transazioni e i processi funzionali alle attività di cui al presente provvedimento sono gestiti esclusivamente ed ufficialmente nell'ambito del SII.
- 9.6 Nell'ambito delle attività di monitoraggio predefinite, il Gestore del SII fornisce al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità relazioni periodiche circa gli adempimenti degli operatori alle disposizioni di cui al presente provvedimento, ai fini dell'adozione degli eventuali seguiti di competenza.

**Articolo 10**  
*Disposizioni transitorie finali*

- 10.1 Le disposizioni di cui ai precedenti Articoli da 1 a 8 entrano in vigore alla data di cui al comma 9.5.
- 10.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento è valida la seguente Tavola di concordanza:

## TAVOLA DI CONCORDANZA

<b>Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08</b>	<b>Allegati alla deliberazione 487/2015/R/eel</b>
Articolo 1	Articolo 1 Allegato A e Articolo 1 Allegato B
Articolo 2	Articolo 2 Allegato A e Articolo 2 Allegato B
Articolo 3	Titolo III Allegato A
Articolo 4	Titolo II Allegato D
Articolo 5	Titolo II e Titolo III Allegato B
Articolo 6	Articolo 11 Allegato B
Articolo 7	Articoli 3 e 4 Allegato C
Articolo 8	Articolo 5 Allegato C
Tabelle 1 e 2	Tabelle 1 e 2 Allegato C

10.3 Il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente Unico.

10.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 ottobre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*